

N. di Raccolta

Accordo quadro per l'affidamento dei lavori di adeguamento normativo degli immobili dell'Azienda, LOTTO 3, per la tipologia prevista dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3 comma 1 lett. b), c) e d) - CUP D98J22000040002, CIG 92145875BE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre il giorno _____ del mese di _____ in Firenze, Viale Gramsci n. 36

TRA

- L'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (in seguito per brevità denominata "Azienda"), codice fiscale 94164020482, con sede in Firenze, Viale Gramsci 36, rappresentata dall'Ing. Andrea Franci, nato a _____ domiciliato presso la sede aziendale, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente Area Approvvigionamenti e Contratti, Servizi Tecnici e Informatici dell'Azienda, nominato con Provvedimento del Direttore dell'Azienda n. 30 del 25 marzo 2022, esecutivo ai sensi di legge, autorizzato dal vigente Regolamento organizzativo dell'Azienda, approvato con Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, ad impegnare legalmente e formalmente l'Azienda medesima per il presente atto,

E

- la C.I.T.I.S. Soc. Coop. (in seguito per brevità indicata come "Impresa"), con sede legale in S.S. 73 Ponente n. 37/c-d, 53100 Siena, codice fiscale e partita IVA n. 00132140526, iscritta al REA n. SI - 64166

nel Registro delle Imprese di Siena, rappresentata dal Sig. Alessio Lorenzoni, nato a [redacted] in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, autorizzato a rappresentare legalmente l'Impresa, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Impresa medesima secondo quanto risulta dagli atti in possesso dell'Azienda.

PREMESSO

- che con Determinazione Dirigenziale n. 271 del 3 maggio 2022 veniva indetta una gara con procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16.7.2020, n. 76 convertito con modificazioni nella Legge 11.9.2020, n. 120 e ss.mm.ii., mediante ricorso al sistema telematico START, per l'individuazione dell'operatore economico con cui concludere un accordo quadro ai sensi dell'art. 54, commi 1 e 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per il successivo affidamento in appalto dei lavori di adeguamento normativo degli immobili dell'Azienda, LOTTO 3, per la tipologia prevista dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3 comma 1 lett. b), c) e d), per l'importo stimato Euro 1.000.000,00 al netto di IVA, oltre a Euro 500.000,00 per le eventuali opzioni di cui all'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D. Lgs. 50/2016;

- che con la suddetta determinazione venivano approvati il Capitolato Speciale di accordo quadro, gli elaborati tecnici, l'avviso di indagine di mercato, lo schema di lettera d'invito e la restante documentazione per lo svolgimento della procedura di gara;

- che con le Determinazioni Dirigenziali n. 441 del 19 luglio 2022 e n. 6 del 10 gennaio 2023 si è provveduto ad approvare i verbali di gara e ad aggiudicare l'accordo quadro all'Impresa sopra richiamata;
- che l'Impresa ha individuato quali consorziate esecutrici i seguenti operatori economici:
 - Gagliardi S.r.l. – Via Massetana Romana, 52 – 53100 Siena
 - M.C. Elettrica S.r.l. – Via Po Loc. Pian dei Mori, 2 – 53018 Sovicille (SI)
 - Penta Impianti S.c. a r.l. – Via L. Cialfi, 25 – 53100 Siena
 - Bernini Emilio S.r.l. – Vicolo Rinuccini, 4 – 53100 Siena;
- che sull'Impresa sono stati effettuati con esito favorevole tutti i controlli previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva ai fini della stipula del presente contratto;
- che, a fronte di richiesta attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia, prot. n. PR_SIUTG_Ingresso_0045719_20221207, è intervenuto il rilascio delle informazioni di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011 relative all'Impresa in data 8 dicembre 2022;
- che l'Impresa ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;
- che è decorso il termine di cui all'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di scrittura privata, in modalità elettronica,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto

L'Azienda, nella persona del Dirigente dell'Area Approvvigionamenti e Contratti Servizi Tecnici e Informatici dell'Azienda Ing. Andrea Franci, individua la C.I.T.I.S. Soc. Coop., che nella persona del Sig. Alessio Lorenzoni accetta e si obbliga a realizzare, alle condizioni stabilite nel presente accordo e negli atti in questo richiamati, l'esecuzione dei lavori di adeguamento normativo degli immobili dell'Azienda, per la tipologia prevista dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3 comma 1 lett. b), c) e d), che l'Azienda affiderà in appalto all'impresa, relativamente al LOTTO 3, negli immobili compresi nel territorio di competenza, così come trascritto negli elaborati progettuali approvati con la Determinazione Dirigenziale n. 271 del 3 maggio 2022, che si considerano parte integrante e sostanziale del presente atto con obbligo di osservanza da parte dell'Impresa, anche se non materialmente allegati allo stesso. Tale elenco di immobili non è esaustivo ed è suscettibile di variazioni in virtù delle peculiari attività svolte dall'Azienda che possono richiedere nel corso della vigenza dell'accordo quadro l'acquisizione di nuovi immobili e la dismissione di altri.

Dette variazioni saranno comunicate all'Impresa in forma scritta dal Responsabile **Unico** del Procedimento indicato al successivo art. 10.

La stipula del presente accordo quadro non vincola l'Azienda alla conclusione dei contratti di appalto specifici.

ART. 2 - Modalità di esecuzione

L'Impresa, nell'esecuzione dell'accordo quadro e di ciascun contratto specifico, si impegna all'osservanza piena e incondizionata:

- del Capitolato Speciale di Accordo quadro, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 271 del 3 maggio 2022, ove e in quanto le norme ivi contenute non risultino derogate da quelle del presente accordo quadro. Tale Capitolato speciale (di seguito indicato come "Capitolato") in formato elettronico sottoscritto digitalmente dalle parti si allega al presente contratto sotto la lettera "A".

- dell'offerta tecnica presentata dall'Impresa in sede di gara e che, in copia informatica conforme all'originale informatico, viene allegata al presente atto sotto la lettera "B".

L'affidamento all'Impresa dei lavori oggetto dell'accordo quadro avverrà mediante contratti specifici nei quali, oltre alle lavorazioni e eventuali forniture in opera da eseguire, nonché all'importo delle stesse, saranno indicati i costi della sicurezza e le incidenze della manodopera.

L'Impresa in sede di offerta ha individuato quali consorziate esecutrici dell'accordo quadro i seguenti operatori economici:

- Gagliardi S.r.l. – Via Massetana Romana, 52 – 53100 Siena
- M.C. Elettrica S.r.l. – Via Po Loc. Pian dei Mori, 2 – 53018 Sovicille (SI)
- Penta Impianti S.c. a r.l. – Via L. Cialfi, 25 – 53100 Siena
- Bernini Emilio S.r.l. – Vicolo Rinuccini, 4 – 53100 Siena.

L'Impresa si impegna a stipulare i contratti specifici ove richiesti dall'Azienda, nel rispetto delle condizioni tecniche ed economiche presentate in sede di offerta, nonché indicate nel presente accordo quadro, precisando altresì per ogni contratto gli operatori economici fra i sopraelencati che lo eseguiranno.

ART. 3 – Durata, opzioni.

La durata dell'accordo quadro è fissata in 2 (due) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto. Esso comunque cesserà di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto detto termine, una volta che sia raggiunto il tetto di spesa massimo previsto dal presente accordo quadro.

L'esecuzione dei contratti specifici, stipulati in vigenza dell'Accordo quadro, potrà protrarsi oltre il termine di scadenza dello stesso.

Qualora alla scadenza del periodo di efficacia dell'Accordo Quadro l'ammontare di corrispettivo massimo previsto non sia esaurito, l'Azienda potrà disporre la proroga tecnica dello stesso, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. Nei summenzionati casi di proroga programmata e di eventuale proroga tecnica il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni eventualmente affidate mediante i relativi contratti derivati agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni stabiliti.

L'Azienda esercita le opzioni di proroga comunicandole al contraente mediante posta elettronica certificata almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza sopra stabilita.

ART. 4 – Ammontare dell'accordo quadro.

L'importo complessivo dei lavori compresi nel presente accordo quadro ammonta presumibilmente sino ad un massimo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), di cui Euro 50.000,00 per costi della sicurezza stimati non soggetti a ribasso, oltre Iva nei termini di legge.

E' facoltà dell'Azienda avvalersi della possibilità di modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) D. Lgs. 50/2016 qualora, nel corso del biennio di validità dell'Accordo Quadro fossero reperiti gli stanziamenti economici per ulteriori lavori rientranti nelle tipologie, categorie e classifiche oggetto dell'accordo quadro, negli stessi limiti di qualificazione di quelli rientranti nel presente Accordo Quadro e da effettuarsi nei medesimi immobili del presente lotto, modificando l'importo dell'Accordo Quadro di un valore massimo pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo originario.

I prezzi unitari da corrispondere sono quelli contenuti nei Prezzari e Elenchi Prezzi posti a base di gara, cui applicare il ribasso indicato dall'Impresa nella propria offerta economica, pari al 19,15% (diciannove/15 per cento). Detta offerta rimane allegata al presente contratto in copia informatica conforme all'originale informatico, sotto la lettera "C".

Per l'aliquota I.V.A. da applicare, a carico dell'Azienda, si fa riferimento a quanto previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.

L'Azienda si riserva la facoltà di non stipulare alcun contratto specifico ovvero un numero di contratti specifici per un importo complessivamente inferiore a quello presuntivamente stimato senza che l'Impresa abbia nulla a pretendere.

ART. 5 - Revisione prezzi

I prezzi contrattuali si intendono fissi ed invariabili, salve le ipotesi in cui la variazione sia consentita da norme legislative, e con le modalità in esse indicate.

ART. 6 - Divieto di modifiche introdotte dall'Impresa

Nessuna variazione o modifica dei contratti specifici può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta e preventivamente approvata dall'Azienda nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Le modifiche non previamente autorizzate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove l'Azienda lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente.

ART. 7 - Modifiche introdotte dall'Azienda

Fermo restando quanto previsto agli artt. 3 e 4, qualora ne ricorrano presupposti e condizioni l'Azienda potrà richiedere all'Impresa le variazioni dei singoli contratti specifici di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Con la sottoscrizione del presente accordo quadro l'esecutore si obbliga, ai sensi del comma 106, comma 12 del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ad eseguire tutte le prestazioni comportanti un aumento o una diminuzione fino alla concorrenza del quinto dell'importo dei contratti specifici, alle stesse condizioni previste dagli stessi e dal presente Accordo quadro.

ART. 8 – Fatturazione e pagamenti

Si procederà al pagamento del corrispettivo relativo a ciascun contratto specifico con le modalità in esso stabilite.

Eventuali pagamenti in acconto dei corrispettivi dei singoli contratti specifici avverranno a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti, con cadenza dipendente dall'entità del contratto specifico ed

entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte dell'Impresa che potrà essere emessa, ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016, solo al momento dell'emissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

Il pagamento della rata di saldo verrà effettuato una volta emesso il certificato di regolare esecuzione dell'appalto specifico, che verrà rilasciato, in caso di esito positivo, entro i termini stabiliti dal successivo art. 11.

Le fatture, intestate all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, Viale Gramsci, 36 – Firenze, dovranno essere trasmesse solo una volta intervenuto il rilascio del certificato di pagamento ed esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le prescrizioni normative contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013.

Le fatture dovranno contenere, oltre a tutti i dati specificati nell'allegato A della normativa sopracitata, il riferimento al contratto in oggetto codice CUP D98J22000040002, CIG 92145875BE.

I dati riguardanti il **Codice Univoco Ufficio** da utilizzare per il corretto recapito della fattura elettronica da parte del Sistema di Interscambio sono i seguenti:

Codice univoco ufficio: **VNLROD**

Nome ufficio: **FATTURAPA_DSU_SI.**

L'Azienda provvederà ad applicare il REVERSE CHARGE ai sensi dell'art. 17, comma 6, lett. a-ter), del Dpr. n. 633/72, nei casi precisati dalla

Circolare n. 14/E del 27 marzo 2015 dell’Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa.

L’Azienda è inoltre soggetta, all’applicazione dello SPLIT PAYMENT, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 convertito in Legge 21 giugno 2017 n. 96.

Ricevuta la fattura emessa secondo le modalità sopra riportate, i relativi pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l’Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 17 della L.R.T. 38/2007 e s.m.i., il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Impresa, attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del D.U.R.C. alla sua emissione; pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall’Impresa per detto periodo di sospensione dei termini.

Qualora dalle risultanze del D.U.R.C. risulti una inadempienza contributiva, l’Azienda segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di ottenimento del D.U.R.C. che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto,

l'Azienda tramite il RUP trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei soggetti titolari di subaffidamenti e cottimi di cui all'articolo 105, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP applica quanto previsto all'art. 30, comma 6, del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Azienda, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

Al presente accordo quadro non si applica l'art. 4 del D. L. n. 124/2019, convertito con modifiche dalla Legge 159/2019, a decorrere dal 1 gennaio 2020, in materia di ritenute fiscali per i dipendenti dell'Impresa impiegati nell'esecuzione degli appalti specifici oggetto di affidamento.

ART. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi della L. 13/8/2010 n. 136, l'Impresa è tenuta ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente accordo quadro. Tali movimenti dovranno essere fatti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, fatta eccezione per i pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, per i quali sono ammessi sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Su tali documenti dovrà essere sempre indicato il CUP D98J22000040002 e il Codice Identificativo Gara (CIG) 92145875BE indicati nella documentazione di gara.

Gli stessi obblighi di cui al presente articolo sussistono nei confronti di tutti gli altri operatori economici a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione degli appalti specifici.

I corrispettivi contrattuali per le prestazioni eseguite dall'Impresa saranno pagati mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN

_____ intestato a
C.I.T.I.S. Soc. Coop., sul quale sono delegati ad operare i seguenti
soggetti:

- _____

- _____

-

L'Impresa dichiara di esonerare l'Azienda da ogni responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo eseguiti.

L'Impresa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora l'Impresa non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto specifico si risolverà nei confronti dell'Impresa e inadempiente di diritto ai sensi del c. 8 del medesimo art. 3 della L. 136/2010.

L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Azienda, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'Impresa fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

ART. 10 – Responsabile Unico del Procedimento e direzione dei lavori

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Andrea Franci Dirigente dell'Area Approvvigionamenti e Contratti, Servizi Tecnici e Informatici dell'Azienda.

Per ciascun appalto specifico l'Azienda procederà all'individuazione

dell'ufficio di direzione lavori per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico contabile dell'esecuzione delle opere. La nomina della direzione lavori verrà comunicata all'Impresa all'atto della stipula di ciascun contratto di appalto specifico.

ART. 11 – Certificato di regolare esecuzione dei lavori

Il Certificato di regolare esecuzione dei lavori affidati all'Impresa con i contratti specifici verrà rilasciato entro e non oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, con le modalità stabilite dalla normativa vigente per la tipologia di opere in oggetto.

ART. 12 – Subappalto, subcontratti e cessione del contratto

Il subappalto è ammesso per le lavorazioni indicate in fase di presentazione dell'offerta da parte dell'Impresa ed è soggetto in ogni caso ad autorizzazione ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. .

L'Impresa, per tutti i sub-contratti dalla stessa stipulati per l'esecuzione delle lavorazioni dei contratti specifici di cui al presente accordo quadro, è obbligata a comunicare all'Azienda il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro o della fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza del presente contratto, perdita della cauzione costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte dell'Azienda per maggior danno arrecato.

L'Azienda provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dagli stessi nel

caso che questi appartengano alla categoria della micro o della piccola impresa, con le modalità indicate al precedente art. 8.

ART. 13 – Cessione del credito

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

L'Impresa dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva ai contratti specifici affidati, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del codice identificativo gara (CIG) relativo al contratto specifico. L'Azienda provvederà al pagamento delle prestazioni di cui ai contratti specifici affidati all'Impresa nei confronti del cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all'Azienda.

ART. 14 – Obblighi e responsabilità dell'appaltatore

L'Impresa è tenuta ad eseguire quanto prevede l'oggetto dei contratti specifici con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Azienda del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

L'Impresa è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nell'esecuzione del contratto specifico, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro

della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il RUP, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'Impresa, fino a quanto non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso l'Impresa non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.

L'Impresa, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente accordo quadro, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Azienda che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sull'Impresa restandone sollevata l'Azienda.

Fatta salva la responsabilità solidale di cui all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., l'Impresa è tenuta inoltre a manlevare l'Azienda da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto dei contratti specifici, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese, comprese quelle legali da esse derivanti.

A garanzia dei rischi connessi al presente accordo quadro l'Impresa ha presentato la polizza assicurativa n. 1/65341/61/746882582 con la
comprensiva di

garanzia di responsabilità civile per danni a terzi e verso i prestatori di lavoro, che tiene indenne l'Azienda da tutti i rischi di esecuzione. Detta polizza si trova depositata, in copia, agli atti dell'Azienda.

L'Impresa è tenuta prima della stipula di ciascun contratto specifico a dimostrare la piena operatività della copertura assicurativa di cui al presente articolo.

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Azienda che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione dei lavori, ricadrà pertanto sull'Impresa, restandone sollevata l'Azienda.

ART. 15 – Penali e risoluzione del contratto

L'Impresa è soggetta all'applicazione di penalità nei casi indicati dall'art. 16 del Capitolato.

L'Azienda, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione dei contratti specifici idonee all'applicazione delle penali, provvede a contestare all'Impresa, per iscritto, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte dell'Impresa di presentare entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui l'Impresa non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, l'Azienda provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel Capitolato Speciale di accordo quadro, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa.

L'Azienda preleverà l'ammontare delle penali emettendo apposite fatture

in esclusione IVA ex. art. 15, DPR 633/72 e s.m. che saranno compensate in sede di liquidazione finale dei crediti dell'Impresa. Se questi mancano o risultano insufficienti, l'ammontare delle penali sarà addebitato sulla garanzia definitiva di cui al successivo art. 17 che dovrà essere integrata dall'Impresa senza bisogno di ulteriore diffida.

Nel caso in cui l'Azienda accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'Impresa non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Azienda ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Azienda di richiedere il risarcimento del maggior danno.

L'Impresa è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Azienda per l'avvio dell'esecuzione dei contratti specifici di cui all'art. 13 del Capitolato; qualora l'Impresa non adempia, l'Azienda ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

L'Azienda ha facoltà di risolvere il contratto di appalto specifico nelle fattispecie di cui all'art. 108, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'Azienda procederà inoltre alla risoluzione del contratto al verificarsi delle condizioni elencate al comma 2 del richiamato art. 108.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda procederà in tutto o in parte all'escussione della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 17, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni per provvedere ad un nuovo affidamento. L'incameramento della cauzione avverrà mediante semplice

dichiarazione inviata a mezzo PEC. Nessun indennizzo è dovuto all'Impresa inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 16 – Recesso

L'Azienda si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Essa ne dovrà dare comunicazione all'Impresa con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.

In caso di recesso dell'Azienda, l'Impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

L'Impresa può recedere dal contratto specifico per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto all'Azienda nella comunicazione scritta che dovrà pervenire con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. L'Azienda valuterà la gravità dei motivi addotti a giustificazione della richiesta al fine del riconoscimento del corrispettivo per l'attività svolta o per l'eventuale risarcimento dei danni derivanti dal recesso.

ART. 17 – Garanzie definitive

A garanzia degli obblighi assunti con il presente accordo quadro l'Impresa ha costituito cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n.

189372712 del 3 febbraio 2023, con la quale la

si costituisce fideiussore a favore dell'Azienda nell'interesse dell'Impresa stessa, fino alla concorrenza della somma di Euro 76.600,00 (settantaseimilaseicento/00).

L'atto suddetto viene allegato in copia per immagine su supporto informatico del documento originale formato in origine su supporto analogico al presente contratto sotto la lettera "D".

La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo di validità dell'accordo quadro è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

ART. 18 – Spese contrattuali

Il presente accordo quadro è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell'Azienda mentre le spese di bollo ed ogni altro onere contrattuale sono a carico dell'Impresa.

L'imposta di bollo pari a Euro 256,00 (duecentocinquantesi/00) è assolta in modo virtuale da parte dell'Azienda, giusta autorizzazione dell'Ufficio

Territoriale di Firenze dell'Agazia delle Entrate n. 108483 del 11/10/2017.

Art. 19 – Registrazione

Il presente accordo quadro sar  registrato in caso d'uso secondo le disposizioni del D.P.R. n. 131/1986 e ss.mm.

ART. 20 Estensione degli obblighi codice comportamento dipendenti pubblici

L'Impresa, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda, approvato con Delibera n. 10 del 4 marzo 2014 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda all'indirizzo:

[https://www.dsu.toscana.it/documents/4390857/4951587/CODICE DI COMPORTAMENTO.pdf](https://www.dsu.toscana.it/documents/4390857/4951587/CODICE_DI_COMPORTAMENTO.pdf) quale parte integrante dell'accordo quadro,

sebbene non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attivit  svolta.

ART. 21 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto in questo accordo quadro si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonch  per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a

lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;

- nel DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 "Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" per il tempo e nei casi previsti dall'art. 216 del citato D. Lgs. 50/2016;

- nella normativa regionale relativa agli appalti di lavori, forniture e servizi.

ART. 22 – Foro competente

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente accordo quadro, ove l'Azienda sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 23 – Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 del c.c.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile il Sig. Alessio Lorenzoni dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: art. 7 - Fatturazione e pagamenti, art. 9 - Tracciabilità, art. 15 - Penali e Risoluzione del contratto, art. 16 - Recesso art. 22 - Foro competente.